



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 24 del 07/05/2022

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: Misure per la prevenzione incendi: pulizia terreni incolti ed abbandonati, cortili e giardini - Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 - Anno 2022”.

IL SINDACO

PREMESSO che diverse aree private site nel centro urbano, nella immediata periferia, nell'agglomerato industriale e nell'agro sono interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché da vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dai confini della proprietà, lungo i tracciati della viabilità pubblica;

CONSIDERATO che da tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc...) ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTA la Legge Regionale 27.04.2016 n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022 - “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022”;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.8 del 27 aprile 2016”;

RILEVATO che dal 1° giugno, è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo);

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, e a prevenire gli incendi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;

ATTESA la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari onde prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente;

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

RICHIAMATO l'art. 38 del vigente “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale” approvato con Deliberazione del C.C. n. 103/2021 del 28.12.2021;

ORDINA

Entro e non oltre il 1° Giugno 2022

1. nell'area urbana ed in periferia:

- a) i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno fino a tutto il mese di Ottobre;
- b) i medesimi soggetti sopra indicati, sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc...;

2. nelle aree extraurbane:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla precedente lettera a) , o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 27 dell'allegato approvato con Deliberazione G.R. n. 15/1 del 02.05.2022, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori dei terreni limitrofi alle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

3. nelle strade e pertinenze stradali:

- a) l'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Provincie, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera area di pertinenza;
- b) i soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada”, devono provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

4. nei depositi di materiale infiammabile o combustibile:

- a) i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) i proprietari e gestori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta del materiale stoccato;

5. relativamente ai tagli boschivi ed agli interventi selvicolturali, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti;

6. per le linee e cabine elettriche:

- a) i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
 - eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la media tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
 - provvedere a predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
- b) i proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentono l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 Ottobre 2022.

AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali sanzioni penali per danni arrecati a terzi:

- **la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto 1 sarà punita a norma dell'art. 7bis del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall'art. 57 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale" approvato con Deliberazione C.C. n. 103/2021 del 28.12.2021;**
- **la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, sarà punita a norma dell'art. 10, comma 6, della Legge 21.11.2000 n. 353 (come modificata dal Decreto Legge 08.09.2021 n. 120, convertito con modifiche, nella Legge 08.11.2021 n. 155) con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 50.000,00.**

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, per la pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

DISPONE

- che la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, nonché i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
- Provincia di Sassari;
- A.N.A.S. S.p.A.;
- Rete Ferroviaria Italiana;
- Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna;
- Ente Parco Nazionale dell'Asinara;
- Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
- Comando di Polizia Locale;
- Compagnia dei Carabinieri di Porto Torres;
- Comando Polizia di Stato;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari;

INFORMA

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, ed affissa nei punti principali del territorio comunale;
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Ing. Fabio Mura, Responsabile del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO